



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del 04-09-2014

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE IMU : APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'anno **duemilaquattordici** e questo giorno **04** del mese di **Settembre** alle ore **14:30** nella **Sala consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. **STELLA MARCELLO** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO	X	
TOGNARINI SERGIO	X	
GRASSI SANDRO	X	
FAENZI MONICA	X	
MAGAGNINI GIACOMO	X	
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO	X	
Totale	13	0

Partecipa il Segretario Comunale, **PIREDDU ROBERTA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 29/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 “ Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria”;

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l'applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO:

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da

parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 23 Luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 30 settembre 2014;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07.11.2013 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto regolamento "Assimilazioni all'abitazione principale" che testualmente recita:

"Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

VISTO l'articolo 9 bis del D.L. 47/2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale ha abrogato la possibilità di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RITENUTO OPPORTUNO modificare il vigente regolamento comunale Imu, al fine di conformare la disciplina regolamentare vigente alle novità legislative intervenute ed in particolare:

- all'art. 2 "Assimilazioni all'abitazione principale" viene soppresso il comma 2 non essendo più possibile, a seguito della novità legislativa prevista dall'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs. 267 /2000 sul presente atto deve essere espresso il parere dell'organo di revisione;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) nel Comune di Scarlino come segue:
 - all'art. 2 "Assimilazioni all'abitazione principale" viene soppresso il comma 2 non essendo più possibile, a seguito della novità legislativa prevista dall'art. 9 bis del D.L. 47/2014, considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- 2) **Di allegare** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu), composto di n. 3 articoli numerati dal n. 1 al n. 3, come approvato con atto di Consiglio Comunale n. 44 del 07.11.2013 ed integrato con le modifiche apportate dal presente provvedimento;
- 3) **Di inviare** il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente;
- 4) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 8.8.2014

DATO ATTO dell'esame del Regolamento da parte della Commissione statuto e regolamenti nella seduta del 1.9.2014

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Trivison e Pastorelli)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Trivison e Pastorelli)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione

N° 26 dell'Anno 2014

**Ufficio Proponente:
TRIBUTI**

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE IMU : APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 04-08-2014

**Firma Responsabile del Servizio
F.to LIZIO BRUNO CHIARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 04-08-2014

**Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2014 al 23-09-2014.

Scarlino, lì 08-09-2014

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA
